

STATUTO

DELL' "ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA - ETS"

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita l'associazione di ispirazione cristiana denominata "Associazione Sergio Zavatta ", per brevità in seguito denominata "Associazione", con sede legale in Rimini.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "Associazione Sergio Zavatta ETS".

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione riconoscendosi nelle aggregazioni laicali descritte nella Esortazione Apostolica Christifideles Laici n. 30 e nella Nota Pastorale della CEI "Le Aggregazioni laicali nella Chiesa" n. 17, potrà chiedere il riconoscimento del Vescovo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo Istituzionale

L'associazione si ispira ai principi fondamentali delle ACLI nella assistenza e tutela delle fasce più emarginate della società, nonché nella promozione morale, culturale e civile dei cittadini e dei lavoratori.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di

Allegato "B"
al n. 33328
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 16 febbraio 2026
al n.1042
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera P) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera Q) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti 106 (lettera R) articolo 5 del D. Lgs 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L) articolo 5 del D. Lgs 117/2017).

L'Associazione svolge la propria attività nei settori assistenziale e socio assistenziale nei confronti di persone in situazione di grave svantaggio di tipo fisico, psichico, mentale, relazionale, economico, sociale e familiare, nonché portatrici di handicap in genere, con l'intento di promuovere forme solidaristiche di recupero delle dignità dell'uomo fondate sui principi ispiratori del Messaggio evangelico e della dottrina sociale della Chiesa.

L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Oggetto dell'attività istituzionale

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione può svolgere, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, le seguenti attività istituzionali:

- a) promuovere e gestire attività di assistenza e recupero di persone affette da forme di disabilità di natura fisica psichica e mentale, attraverso l'attivazione di progetti legati al tempo libero, interventi diretti presso le famiglie dei disabili o in centri di accoglienza all'uopo predisposti;
- b) curare iniziative di solidarietà sociale e di cooperazione, perseguite attraverso l'effettiva collocazione in società di coloro che si trovano in condizione di grave disagio, sostenendo e promuovendo la loro crescita, in una nuova prospettiva di vita orientata ad una maggiore integrazione;
- c) realizzare, in favore di persone con disabilità prive del sostegno familiare, programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture alloggiati-

ve di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle leggi; realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti sopracitati;

d) promuovere campagne di sensibilizzazione su tematiche incentrate sul recupero delle persone disabili e sull'affiancamento e sull'appoggio economico e morale delle famiglie;

e) proporre piani, norme e regolamenti sulle tematiche legate alle persone con disabilità, alla promozione e alla salvaguardia dei loro diritti civili, con l'obiettivo di coinvolgere e orientare in primo luogo le istituzioni e le forze sociali ed economiche verso progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2;

f) organizzare sul territorio percorsi educativi rivolti a persone con problemi di dipendenze, promuovendo il loro inserimento nel tessuto socio economico, in collaborazione con le imprese e con gli enti pubblici;

g) promuovere e sviluppare progetti rivolti all'aggregazione e alla prevenzione del disagio giovanile;

h) svolgere un lavoro di riorientamento tramite attività di consulenza, orientamento al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale, per l'accompagnamento nelle scelte future a favore di giovani italiani e stranieri con deficit di opportunità; servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione; attività formative rivolte al primo inserimento lavorativo, all'aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani e adulti;

i) promuovere azioni di solidarietà sociale e di accoglienza rivolte a uomini, donne e minori non solo di cittadinanza italiana, vittime di ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica;

l) sviluppare progetti ed attività ludico-ricreative e di accoglienza rivolti ad anziani a rischio di emarginazione sociale;

m) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e altre iniziative idonee a favorire un organico contatto dell'Associazione con i soggetti che condividono i suoi scopi;

n) raccogliere fondi da destinare ai progetti di solidarietà, attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, utilizzando ogni forma utile di comunicazione e diffusione, nonché attraverso offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

o) ricevere ogni forma di beneficenza quali offerte ed elar-

gizioni, donazioni, oblazioni e contributi da parte di privati, enti pubblici e organismi nazionali e internazionali, sia in denaro che in natura, da destinare esclusivamente al finanziamento delle proprie attività istituzionali;

p) collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati ed istituzioni che perseguono i medesimi fini.

Art: 4 - Attività strumentali- Volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sopranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

c) partecipare, ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima.

L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017.

I volontari mettono a disposizione, per loro libera scelta, il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla ba-

se di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.lgs 117/2017.

I volontari dell'Associazione saranno iscritti in apposito registro.

L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

Sono associati "fondatori" coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono associati "ordinari" coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Sono associati "onorari" coloro che, per il significativo contributo personale o patrimoniale prestato a favore dell'Associazione, siano stati insigniti di tale qualifica con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di associato "onorario" può coesistere con quella di associato "ordinario".

La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra gli associati stessi, in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.

La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati; le persone giuridiche devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'ammissione dell'associato è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento o al finanziamento della sua attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero

l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente statuto.

Art. 6 - Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione comporta, per gli associati maggiori di età e per quelli diversi dalle persone fisiche, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente statuto. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi ne ha la legale rappresentanza

Tutti gli associati, inoltre, hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dalla Associazione.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, nonché all'accettazione ed al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti della Associazione.

Gli associati devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 7 - Esclusione

La qualità di associato viene meno per:

- a) causa di morte o estinzione della persona giuridica;
- b) recesso;
- c) morosità nel pagamento delle quote;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante una comunicazione diretta al Presidente o al Consiglio di Amministrazione; il recesso ha effetto immediato ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già versata per l'anno di cessazione dalla qualità di associato.

La morosità del pagamento della quota associativa prolungata per un anno consecutivo comporta la decadenza di diritto dalla qualità di associato.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte dell'associato in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi della Associazione ovvero in contrasto

con gli scopi istituzionali della Associazione, è decisa dal Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Gli organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) l'organo di revisione.

Gli Organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

Nell'avviso di convocazione si può stabilire che la riunione si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (con riserva di comunicare successivamente le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

Art. 9 - L'Assemblea

- 1) Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente pro tempore, è composta da tutti i soci con diritto di voto.

Ogni associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Possono votare in assemblea gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati. Ogni associato non può avere più di una delega. Hanno diritto di

voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno un mese (tre mesi al massimo, nessun termine possibile) nel libro degli associati. Gli associati diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

2) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, , oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite raccomandata A/R, PEC, o e-mail ordinaria - salvo in quest'ultimo caso, il ricevimento del riscontro da parte del destinatario - a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

3) Competenze dell'Assemblea

I compiti e le competenze dell'assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché del suo Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico; in caso di nomina di organo pluripersonale spetta all'Assemblea la nomina del Presidente;
- nominare e revocare, determinandone il compenso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nominare di volta in volta, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente pro tempore nei casi di impedimento o di assenza del presidente;
- stabilire gli eventuali compensi dei componenti dell'organo di controllo e dei soggetti incaricati della revisione;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione;

4) Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri associati. .

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio

o per delega.

5) Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto ovvero di scioglimento della Associazione sono valide se ottengono 11 voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti e il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dagli associati.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

1) Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, cinque o sette membri eletti dall'Assemblea, salvo quanto di seguito previsto.

Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla "FONDAZIONE EN.A.I.P. S. ZAVATTA RIMINI", (c.f. 02291500409) ente senza scopo di lucro; i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

2) Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione dei soci nei casi stabiliti dal presente statuto;
- predisporre e presentare annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso fissando l'importo delle quote sociali e la data entro la quale devono essere versate;
- predisporre il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- determinare l'importo della quota associativa annuale salvo ratifica dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto della Associazione.

3) Validità

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con

la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta raccomandata A/R, PEC, o e-mail ordinaria, in quest'ultimo caso, il ricevimento del riscontro da parte del destinatario contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina del sostituto, salvo che si tratti del consigliere nominato, ai sensi del punto 1) secondo comma che precede, dalla "FONDAZIONE EN.A.I.P. S. ZAVATTA RIMINI", alla quale spetta altresì il diritto di nominare il sostituto dell'amministratore cessato.

Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo del mandato degli altri consiglieri.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

Art. 11 - Il Presidente

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, dura in carica per la durata del mandato di consigliere e può essere rieletto.

L'Assemblea con voto favorevole della metà più uno degli associati può sostituire il Presidente in qualsiasi momento.

Al presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sorvegliare il buon andamento amministrativo della Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali della Associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente pro tempore, eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 dello statuto.

Art. 12 - La direzione generale

La direzione generale è nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le competenze, i componenti e la durata dell'incarico.

La Direzione generale si occupa degli aspetti operativi della Associazione e, in particolare:

- provvede alla gestione amministrativa della Associazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà attuazione, nelle materie di sua competenza, alle deliberare del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- si avvale dell'Assistente Ecclesiastico nell'elaborazione e realizzazione della proposta formativa del piano didattico e delle relative iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare i componenti della Direzione generale ad assistere alle riunioni; questi ultimi vi partecipano senza diritto di voto.

Art. 13 - L'Assistente Ecclesiastico

L' Assistente Ecclesiastico è nominato dall'Ordinario Diocesano e coopera con la Direzione Generale nell'elaborazione e realizzazione della proposta formativa del piano didattico e delle relative iniziative.

Art. 14 Organo di controllo e revisore

L'organo di controllo può anche essere monocratico; in tal caso il Sindaco è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. In caso di organo collegiale almeno uno dei componenti deve essere scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, salvo diversa delibera dell'Assemblea, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il componente resta nell'ufficio fino a quando non entra in carica il successore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o affida le relative funzioni all'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee-guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere

al Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è invitato con le stesse modalità previste per i relativi componenti. Il componente dell'Organo di Controllo decade dalla carica ove non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo cura la tenuta dei libri sociali e del libro relativo alle proprie determinazioni.

L'Organo di controllo si riunisce almeno ogni tre mesi.

Le verifiche dell'Organo di controllo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dai suoi componenti.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

Il fondo di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere."

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 16 - Quote annuali

L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 17 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Associazione.

Il presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 18 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dai soci o da terzi;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, in particolare di quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente nel corso di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate derivanti da attività accessorie compatibili con le finalità sociali di Enti del Terzo Settore.

Art. 19 - Divieto di distribuzione di utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Gli esercizi della Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio in conformità alle norme del D. Lgs. 117/2017.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

Ove ricorrano i presupposti di legge deve essere altresì predisposto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operano nel territorio del Comune di Rimini e che si ispirano ed applicano i principi della Chiesa Cattolica

secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

ART. 22 - Uso dell'acronimo "ETS"

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'associazione deve utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore "o l'acronimo "ETS".

Art. 23 - Rinvio alle leggi

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017, alle disposizioni applicabili contenute nel codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Vittorio Betti

Firmato: Marco Maltoni Notaio

